

| N. | DOMANDA | RISPOSTA |
|--------------------------------------|---|---|
| Quesiti di carattere generale | | |
| 1 | Un RSPP può redigere la perizia giurata? | Sì, purché esso sia un professionista iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato. |
| 2 | Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio? | <p>Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line.</p> <p>Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi.</p> <p>Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.</p> <p>Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio.</p> |
| 3 | È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali? | Sì, il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. È pertanto ininfluenza il fatto che l'azienda eserciti la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati, secondo quanto previsto all'art. 24 punto c) dell'Avviso pubblico, per cui al momento della presentazione della domanda l'impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali. |
| 4 | Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale - ULA? | <p>Tali imprese, ai sensi del d.m. 18 aprile 2005, in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, sono sempre considerate imprese di grande dimensione. Per tale ragione le medesime non possono vantare un punteggio superiore ai 12 punti, altrimenti riceverebbero un punteggio spettante alle imprese rientranti nella categoria di P.M.I. Quanto sopra premesso, al fine della determinazione del punteggio in argomento, le suddette imprese dovranno tenere conto del numero di occupati dell'impresa stessa senza sommare gli occupati presenti negli Enti pubblici anche territoriali secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impresa fino a 250 occupati si dovrà collocare nella fascia 201 - 250 conseguendo il punteggio pari a 12; • L'impresa con un numero di occupati tra 251 - 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 9; • L'impresa con un numero di occupati oltre i 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 7. |

| | | |
|----------|--|--|
| 5 | Il finanziamento richiesto a valere sull'Avviso pubblico ISI 2017 è cumulabile con il c.d. "iper ammortamento"? | L'Avviso pubblico ISI 2017 non preclude la cumulabilità del finanziamento con l'applicazione del "super ammortamento" o "iper ammortamento". E' cura dell'impresa stessa verificare con l'Amministrazione finanziaria l'applicabilità del beneficio fiscale anche rispetto la propria posizione fiscale complessiva. |
| 6 | Sono un consulente ed ho inserito per conto delle ditte che ho in delega diverse domande ISI. Per una di queste non mi è possibile completare la registrazione della domanda relativamente al Bando ISI 2017 in quanto si genera l'errore "codice ATECO non valido". Ho aperto la piattaforma con diversi browser, ma il problema si presenta sempre e comunque. | Non si tratta di problemi procedurali ma di rispetto dei requisiti del bando, di cui agli articoli 6 e 7. Da tale norma si ricava che i finanziamenti possono essere destinati solo alle seguenti categorie di imprese: <ul style="list-style-type: none">• Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da INAIL. Le ditte con posizione assicurativa INAIL possono accedere, esclusivamente, agli ASSI da 1 a 4, per quest'ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codice Ateco 16. 23.2 23.3 23.4 - Legno o Ceramica). Per le domande associate alla posizione assicurativa INAIL è esclusa la partecipazione all'Asse 5.• Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da INPS. In questa categoria, ritroviamo esclusivamente le Ditte inquadrare nei settori dell'agricoltura primaria (codice Ateco 01.xx) o in quello della Silvicoltura e Forestale (codice Ateco 02.xx). Le micro e piccole imprese agricole (Ateco 01.xx) possono partecipare solo all'ASSE 5, esclusivamente, a queste dedicato. Le imprese Agricole di medie o grandi dimensioni, (Ateco 01.xx) o quelle con codice Ateco 02, di qualunque dimensione, potranno accedere esclusivamente ai progetti degli ASSI da 1 a 3. Nel raccomandare la massima attenzione nella indicazione della dimensione aziendale e del codice Ateco si invita a consultare per maggiori approfondimenti il manuale di classificazione dei datori di lavoro predisposto dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS (www.inps.it). |